



Non sono attratto, allo stato, dalla esegesi del testo; ritengo più utile l'analisi dell'impatto della norma sul servizio giustizia. Gli angoli di valutazione sono vari; iniziamo dalla presunta efficacia deflattiva, derivante dal trasferimento dei processi di cognizione, pendenti anche in appello, alle sedi arbitrali e della negoziazione assistita. Non ci crede nemmeno il legislatore, che infatti con DM pubblicato in GU 70/14 ha testè pubblicato il bando per la nomina dei giudici ausiliari presso le Corti d'Appello al modesto costo di 18.000,00 netti per 5 anni; ovviamente il bando è disegnato su ex magistrati ed avvocati dello stato già lautamente pensionati; mentre noi dovremmo cancellarci dall'albo. E pensare che l'avvocatura si era offerta di farlo gratis!! Senza la gratuità della procedura arbitrale quale parte, specie con l'istruttoria definita ex art. 183 cpc od in fasi successive, ne avrà convenienza? o se animato da spirito dilatorio? o seppur soggetto sensibile al calcolo economico della lite, non lo ha fatto prima? La negoziazione assistita è una pedagogia delle tutele, intese come opzioni alla prevenzione/soluzione del conflitto a mezzo di ADR; che certo porterà un qualche beneficio, ma per il carico futuro del contenzioso. È pur vero che nulla vieta di ricorrervi anche in pendenza di processo, ma se non ci si è conciliati prima o durante? E poi quale sarebbe il vantaggio per la parte di conciliare fuori dal processo, rinunciando al Giudice e senza benefici fiscali? Infine seppur esecutivo il patto è impugnabile ponendo problemi di sistema con gli artt. 1965 ss cc. Se si riflette poi sulle ipotesi di improcedibilità ex art. 3, è evidente il formarsi di un'intricata pletora di ADR non coordinati; 185bis, 198, 88na, 652, 696bis cpc; dlgt 28/10, rito del lavoro e procedimenti avanti le authority ecc.. Forse miglior esito produrrà la ulteriore sommarizzazione del rito ex art. 183bis (art. 14 DL), se non altro per il vantaggio di un minor filtro in appello. Miglior prognosi potrà derivare dalla conoscenza degli esiti dei provvedimenti anticipatori ex art. 186bis, ter e quater e della sentenza ex artt. 281 quinquies e sexies cpc Non pare poi ragionevole che la procedura negoziale in tema di separazione e divorzio sia immediatamente spendibile ex art. 6 DL, ma postergata di 30gg. ex art. 12, 7 DL; a tacere delle questioni relative alla decadenza/modificazione del DL, nella consecuzione separazione/divorzio. È pure evidente lo iato tra l'illegittimità dei patti prematrimoniali e la legittimità di quelli rescissori del coniugio. Dal punto di vista dell'avvocatura la prognosi per un incremento dell'attività professionale è sfavorevole. L'arbitrato a scopi deflattivi ovviamente opera su domanda di giustizia consolidata. La negoziazione assistita opera sul futuro, ma non è in grado di per se di produrre nuova domanda rispetto a quella che si sarebbe prodotta secondo le procedure precedenti. Il rito non genera conflitti/consulenze; li regola, è un posterius. Va però riconosciuto che la semplicità/velocità, se opportunamente incentivate sotto il profilo fiscale, può favorire l'emergere di diritti ed interessi altrimenti relitti per la loro marginalità, con beneficio anche dell'avvocatura. La facoltà concessa di definire separazioni e divorzi avanti l'ufficiale di stato civile su semplice dichiarazione delle parti e senza la presenza obbligatoria degli avvocati, non tanto incide sulla domanda di giustizia, quanto più gravemente sull'effettiva tutela di diritti tanto delicati; sulla tutela della parte più debole e sostituisce al Giudice un burocrate della cui specifica preparazione psicotecnica è lecito dubitare. Tra patronati, sindacati, mediatori mal formati, Giudici improvvisati, burocrati che valutano la legittimità, procedimenti sommari, filtri di tutti i tipi, questa è la morte della giurisdizione. Dove erano i santoni dei diritti umani, gli adoratori della

Sedi arbitrali e negoziazione assistita

Scritto da Roberto Zazza

Lunedì 17 Novembre 2014 13:37

Costituzione immutabile? Per favore se ci siete questa volta non battete un colpo! È dubbia la legittimità ex art. 77 Cost. di un DL che entra in vigore anche dopo 150gg; e la ragionevolezza in presenza dei DDL di riforma dell'arbitrato e si progettano le sezioni specializzate per la famiglia e l'economia. È lecito pensare che ci si voglia liberare di avvocati e liti noiose e non mediatiche per consentire ai soliti noti di perpetuare l'idea di magistratura quale potere, che va dai Pretori d'assalto ai Giudici del lavoro, a quelli delle locazioni (a tacer del processo penale). Temi poi attratti però nell'ordinario, Giudici onorari compresi. E per favore non si alleggi la fondatezza delle ragioni giuridiche sottese; qui è questione di ruoli e di modi!! La magistratura, adeguandosi alla globalizzazione ed all'economia finanziaria spostano il centro del media-potere, al controllo dell'economia e della famiglia con l'espansione al controllo socio economico sulla famiglia. I santoni realizzano la loro visione di un mondo governato dalla repubblica dei Giudici. Ed i cittadini? ...come sempre...!

Roberto Zazza

Avvocato del Foro di Roma